



Nn. 3270, 1329 e 1464-A

Relazione orale
Relatore FIORONI

TESTO PROPOSTO DALLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

Comunicato alla Presidenza l'8 novembre 2012

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di professioni non organizzate
in ordini o collegi (n. 3270)

*approvato dalla Camera dei deputati il 17 aprile 2012, in un testo risultante
dall'unificazione dei disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati FRONER, NACCARATO, NARDUCCI, ROSSA, LULLI, BRANDOLINI, FIANO, GARAVINI, GHIZZONI, GNECCHI, GRAZIANO, MARCHIONI, MARTELLA, MIGLIOLI, MOTTA, NANNICINI, RUBINATO, SBROLLINI, SCHIRRU, TIDEI, VICO e ZUNINO (1934); Anna Teresa FORMISANO (2077); BUTTIGLIONE, BARBIERI, BOSI, CAPITANIO SANTOLINI, CATONE, COMPAGNON, OCCHIUTO, RIA, RUGGERI e VOLONTÈ (3131); DELLA VEDOVA e CAZZOLA (3488); QUARTIANI, BRANDOLINI, DI STANISLAO, GNECCHI, LAGANÀ FORTUGNO e SCHIRRU (3917)

(V. Stampati Camera nn. 1934, 2077, 3131, 3488 e 3917)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 aprile 2012*

CON ANNESSI TESTI DEI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni in materia di professioni non regolamentate e delega al Governo in materia di gestione previdenziale delle medesime professioni (n. 1329)

d'iniziativa dei senatori GAMBA, GALLONE, SAIA e TOTARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 2009

Disposizioni in materia di professioni non regolamentate e delega al Governo per la istituzione di specifiche forme di tutela previdenziale dei soggetti che esercitano le professioni non regolamentate (n. 1464)

d'iniziativa dei senatori FIORONI, SANGALLI, PROCACCI, BUBBICO e GRANAIOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2009

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 3270

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	4
– della 2 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6

Disegni di legge:

– n. 3270, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	7
– n. 1329, d’iniziativa dei senatori Gamba ed altri	»	16
– n. 1464, d’iniziativa dei senatori Fioroni ed altri	»	20

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: VIZZINI)

23 ottobre 2012

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 3270 e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: CHIURAZZI)

10 luglio 2012

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 3270, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MAZZARACCHIO)

18 ottobre 2012

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 3270 ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti, la Commissione esprime un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.5, 2.6, 4.3 (testo 2) e 10.0.1. Sugli emendamenti 2.3, 2.0.1 e 3.2 il parere è di semplice contrarietà.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

(Oggetto e definizioni)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

3. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

(Oggetto e definizioni)

1. *Identico.*

2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, **delle professioni sanitarie regolamentate** e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la sua attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con le seguenti parole: «professione non organizzata in ordini o collegi». L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

4. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Nell'ipotesi di lavoro dipendente, i contratti di lavoro collettivi e individuali contengono apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio del professionista, nonché l'assenza di conflitti di interessi, anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 2.

(Associazioni professionali)

1. Coloro che esercitano la professione di cui all'articolo 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

Art. 2.

(Associazioni professionali)

1. Coloro che esercitano la professione di cui all'articolo 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e **garantire** il rispetto **delle** regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'articolo 27-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'articolo 27-*ter* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli *standard* qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

6. Ai professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.

7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'articolo 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito *internet*, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

(Forme aggregative delle associazioni)

1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica.

2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità.

3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli *standard* professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

Art. 4.

(Pubblicità delle associazioni professionali)

1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all'articolo 3 pubblicano nel proprio sito *web* gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Forme aggregative delle associazioni)

Identico

Art. 4.

(Pubblicità delle associazioni professionali)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito *web*.

Art. 5.

(*Contenuti degli elementi informativi*)

1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
- c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
- d) struttura organizzativa dell'associazione;
- e) eventuali requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'eventuale obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versarsi per il conseguimento degli scopi statutari;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.

Art. 5.

(*Contenuti degli elementi informativi*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

f) assenza di scopo di lucro.

2. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, l'obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:

a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;

b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;

c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;

d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;

e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;

f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'articolo 2, comma 4.

Art. 6.

(Autoregolamentazione volontaria)

1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all'articolo 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'articolo 2.

2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(Autoregolamentazione volontaria)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.

4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all'articolo 1.

Art. 7.

(Sistema di attestazione)

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;

b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;

c) agli *standard* qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;

d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'articolo 2, comma 4;

e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;

f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(Sistema di attestazione)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

Art. 8.

(Validità dell'attestazione)

1. L'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.

2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

Art. 9.

(Certificazione di conformità a norme tecniche UNI)

1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2 e le forme aggregative di cui all'articolo 3 collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accREDITAMENTO di cui al comma 2.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(Validità dell'attestazione)

Identico

Art. 9.

(Certificazione di conformità a norme tecniche UNI)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

Art. 10.

(Vigilanza e sanzioni)

1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.

2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito *web* dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

Art. 11.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

(Vigilanza e sanzioni)

Identico

Art. 11.

(Clausola di neutralità finanziaria)

Identico

DISEGNO DI LEGGE N. 1329

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GAMBA ED ALTRI

—

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. In attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi di concorrenza e libertà di circolazione, le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le professioni per cui non sia espressamente prevista la riserva a favore delle professioni intellettuali di cui all'articolo 2229 del codice civile, con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

2. Per professioni si intendono le attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, sulla base dei principi deontologici e delle tecniche proprie dell'attività professionale stessa.

Art. 2.

(Esercizio della professione)

1. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, le competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica.

2. La professione è esercitata in forma individuale ed in forma associata o societaria, o anche nella forma del lavoro dipendente. In questo ultimo caso la legge predispone apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio, nonché l'assenza

di conflitti di interesse anche in caso di lavoro a tempo parziale.

Art. 3.

*(Riconoscimento
delle professioni non regolamentate)*

1. Su proposta del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con uno o più decreti il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di concerto con i Ministri competenti per materia, riconosce le professioni di cui all'articolo 1 che abbiano connotazione tipica di interesse diffuso, risultante da uno specifico fondamento teorico-pratico, dalla diffusione nel mercato nazionale e dalla rilevanza economica e sociale.

2. Il riconoscimento deve essere analiticamente motivato e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione e, sentite le forme aggregative di associazioni di cui all'articolo 7, stabilire i requisiti necessari per l'esercizio della professione.

3. Il riconoscimento non costituisce motivo di riserva della professione.

4. Il riconoscimento delle professioni avviene anche attraverso le modalità previste dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 5.

Art. 4.

(Associazioni professionali)

1. La legge garantisce la libertà di costituzione di associazioni professionali, di seguito denominate «Associazioni», di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza.

2. Gli statuti e le clausole associative delle Associazioni devono garantire la trasparenza

delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza dei principi deontologici.

3. Le Associazioni garantiscono la formazione permanente e adottano un codice deontologico, vigilano sul comportamento degli associati e definiscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice. A questi fini ciascuna associazione è tenuta ad attivare uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti.

Art. 5.

(Riconoscimento delle associazioni)

1. Al fine del riconoscimento delle Associazioni costituiscono requisiti necessari:

a) l'avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, o comunque attestata attraverso altra idonea documentazione ufficiale, da almeno quattro anni;

b) l'adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità, la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;

c) la tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente alla associazione per gli scopi statutari;

d) la chiara individuazione di elementi di deontologia;

e) la precisa identificazione delle attività professionali che caratterizzano la pro-

fessione cui l'associazione si riferisce e dei titoli di studio e delle esperienze formative necessari;

f) la previsione dell'obbligo della formazione permanente;

g) l'ampia diffusione sul territorio nazionale, che si estenda su almeno dieci regioni;

h) l'assenza di condanne penali, passate in giudicato, in capo ai legali rappresentanti, per reati commessi in relazione ad attività professionali o riferibili all'associazione medesima.

2. Le Associazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 1 sono riconosciute, sentito il CNEL e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro competente per materia o settore prevalente di attività.

3. Nel caso in cui alle Associazioni richiedenti il riconoscimento non corrisponda alcuna professione già riconosciuta secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 3, la richiesta di riconoscimento costituisce anche richiesta di riconoscimento della professione di riferimento.

4. Al fine di evitare la parziale sovrapposizione tra le attività rappresentate dalle Associazioni richiedenti e l'eccessiva frammentazione delle professioni, il decreto di cui al comma 2 indica le connotazioni tipiche che costituiscono l'ambito professionale oggetto della rappresentanza ed effettua il riconoscimento della professione stessa.

5. Le Associazioni richiedenti, al fine di completare il riconoscimento, entro sei mesi devono adeguare i propri statuti alle disposizioni del decreto relative alle connotazioni della professione riconosciuta dal decreto stesso.

6. Ogni due anni il Ministro della giustizia, con decreto adottato secondo le modalità

di cui al comma 2, procede alla ricognizione delle professioni per favorire l'aggiornamento di quelle esistenti, promuovere il riconoscimento di nuove, o per procedere ad eventuali accorpamenti.

7. Alle Associazioni è vietata l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

Art. 6.

(Articolazione territoriale delle Associazioni)

1. Le regioni, sentite le Associazioni o le aggregazioni di Associazioni riconosciute e presenti a livello regionale, definiscono le modalità di organizzazione territoriale delle Associazioni riconosciute. In relazione alle specifiche peculiarità del loro territorio, esse possono stabilire, per le attività professionali, requisiti aggiuntivi rispetto a quelli indicati dai decreti previsti dall'articolo 5.

2. Le regioni definiscono i percorsi formativi necessari al conseguimento dei requisiti di cui al comma 1 e all'aggiornamento delle competenze già acquisite dagli associati.

Art. 7.

(Forme aggregative delle Associazioni)

1. Le Associazioni possono costituire forme aggregative, di natura privata, composte da almeno dieci Associazioni, rispetto alle quali esse costituiscono comunque soggetti autonomi.

2. Le forme aggregative rappresentano le Associazioni aderenti ed agiscono in piena indipendenza ed imparzialità. Alle forme aggregative possono partecipare anche le associazioni dei consumatori riconosciute ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Le forme aggregative hanno funzione di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di

divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche ed istituzionali. Esse controllano l'operato delle singole Associazioni rappresentate, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli *standard* professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici deontologici definiti dalle stesse Associazioni.

4. Qualora siano riscontrate gravi inadempienze o irregolarità nell'esercizio delle funzioni proprie delle Associazioni, le forme aggregative possono provvedere con un richiamo e, in caso di persistenza di dette inadempienze o irregolarità da parte di un'associazione, con la sua espulsione.

Art. 8.

(Registro delle Associazioni)

1. Presso il Ministero della giustizia è istituito il registro delle associazioni professionali, di seguito denominato «Registro». Il Registro è pubblico e il Ministro della giustizia definisce, con proprio decreto, le forme e modalità della sua consultazione da parte degli interessati.

2. Con il decreto di riconoscimento di cui all'articolo 5 le Associazioni sono automaticamente iscritte al Registro.

3. Le aggregazioni delle Associazioni possono chiedere l'iscrizione al Registro di cui al presente articolo.

Art. 9.

(Attestato di competenza)

1. Al fine di garantire la tutela del cittadino consumatore, è istituito l'attestato di competenza, in conformità alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, con il quale si attesta il possesso dei prescritti requisiti professionali, l'esercizio abituale della pro-

fessione, il costante aggiornamento, nonché un comportamento conforme alle norme del corretto svolgimento della professione stessa.

2. Tale attestato può essere rilasciato sia dalla singola Associazione che dalle forme aggregative delle Associazioni e dagli organismi di certificazione delle persone accreditate dal Sistema nazionale per l'accREDITAMENTO degli organismi di certificazione e ispezione (SINCERT).

3. Le Associazioni definiscono i requisiti che gli iscritti devono possedere ai fini del rilascio dell'attestato di competenza di cui al comma 1, tra i quali rientrano, in particolare:

a) l'individuazione di livelli di qualificazione professionale, dimostrabili tramite il conseguimento di titoli di studio o di specifici percorsi formativi;

b) la definizione dell'oggetto della professione e dei relativi profili professionali;

c) la determinazione di *standard* qualitativi da rispettare nell'esercizio della professione.

4. Per evitare che i procedimenti che portano al rilascio dell'attestato di competenza siano condizionati da conflitti di interesse e al fine di ottenere la validità degli stessi anche nei Paesi membri dell'Unione europea, i soggetti abilitati al rilascio devono essere accreditati presso il SINCERT.

5. L'attestato di competenza, che ha validità triennale, non è requisito vincolante per l'esercizio delle professioni di cui alla presente legge ed è rilasciato a tutti gli iscritti alle Associazioni che ne fanno richiesta e che dimostrano di essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 6.

6. Gli associati, ai fini del rilascio dell'attestato di competenza, devono altresì essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale.

7. Il mancato rinnovo dell'iscrizione all'Associazione comporta la perdita della validità dell'attestato stesso.

8. L'iscritto all'Associazione ha l'obbligo di informare l'utenza, qualora richiesto, del proprio numero di iscrizione all'Associazione e degli estremi dell'iscrizione dell'Associazione stessa nel Registro.

Art. 10.

(Norme previdenziali)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di istituire specifiche forme per la gestione previdenziale delle professioni oggetto della presente legge, scorporandola dalla gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la possibilità di confluire nelle casse di previdenza delle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile corrispondenti per materia e contenuti professionali;

b) prevedere la possibilità, in alternativa a quanto previsto dalla lettera a), di istituire di una o più casse previdenziali autonome, destinate alle professioni oggetto della presente legge.

Art. 11.

(Vigilanza sull'attività delle Associazioni)

1. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, vigila sull'operato delle Associazioni al fine di verificare il rispetto e il mantenimento dei requisiti di cui alla presente legge e ne dispone la cancellazione dal Registro in caso di violazione delle relative disposizioni.

DISEGNO DI LEGGE N. 1464

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FIORONI ED ALTRI

Art. 1.

(Oggetto e principi)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e nel rispetto dei principi comunitari di concorrenza e libertà di circolazione, disciplina le professioni, che non sono ricomprese nelle professioni intellettuali di cui all'articolo 2229 del codice civile, con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinate da specifiche normative.

2. Ai fini della presente legge, per «professione» si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, sulla base dei principi deontologici appositamente definiti dalle associazioni di cui all'articolo 2 e delle tecniche proprie dell'attività professionale stessa.

3. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica.

4. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata o societaria o nella forma del lavoro dipendente. In questo ultimo caso la legge predispone apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio, nonché l'assenza di conflitti di interessi anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 2.

(Associazioni professionali)

1. La legge garantisce la libertà di costituzione di associazioni professionali di natura privatistica, fondate su base volontaria e democraticamente organizzate, costituite da coloro che esercitano la professione di cui all'articolo 1, senza vincolo di esclusiva al fine di valorizzare le competenze, diffondere il rispetto di regole deontologiche e vigilare sul comportamento degli associati, favorendo la scelta degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

2. Le associazioni professionali, di seguito denominate «associazioni», in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 sono riconosciute, sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro competente per materia o settore prevalente di attività, entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, con apposito regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i requisiti che le associazioni devono possedere per essere iscritte nel registro di cui all'articolo 4 e disciplina la materia e cura il rispetto ed il mantenimento dei requisiti delle singole associazioni, sottoponendo le stesse ad apposita vigilanza.

Art. 3.

(Requisiti per il riconoscimento delle associazioni professionali)

1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 3, le associazioni devono possedere almeno i seguenti requisiti:

a) l'avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o

per scrittura privata registrata presso ufficio del registro;

b) l'adozione di uno statuto che garantisca la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, sancisca un ordinamento a base democratica, escluda il fine di lucro e individui con precisione le attività professionali cui l'associazione si riferisce nonché i titoli di studio e le esperienze formative necessari la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità;

c) possedere una struttura organizzativa, un comitato tecnico-scientifico e procedure operative adeguate all'effettivo ed oggettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione stessa;

d) la tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

e) l'adozione di un codice deontologico, sottoposto alla valutazione del Ministero dello sviluppo economico, cui viene data ampia diffusione e accessibilità, che garantisca il corretto comportamento dei propri iscritti nei confronti degli utenti;

f) la previsione dell'obbligo della formazione permanente degli iscritti;

g) l'ampia diffusione sul territorio nazionale, comprovata dalla costituzione di organi locali o delegazioni operanti in almeno dieci regioni;

h) l'assenza di pronunce, nei confronti dei suoi legali rappresentanti, di condanne, passato in giudicato, in relazione ad attività professionali o riferibili all'associazione medesima.

2. Le associazioni riconosciute vigilano sul comportamento degli associati e definiscono le sanzioni disciplinari per le violazioni del codice deontologico. A questi fini ciascuna associazione è tenuta ad attivare uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivol-

gersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti.

3. Le associazioni riconosciute rilasciano agli iscritti l'attestato di competenza di cui all'articolo 8.

Art. 4.

(Registro delle associazioni)

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Registro delle associazioni professionali, di seguito denominato «Registro», al quale sono iscritte le associazioni riconosciute secondo la procedura di cui all'articolo 2 che ne facciano richiesta.

2. L'iscrizione di cui al comma 1 non costituisce in alcun modo vincolo di esclusiva.

3. L'iscrizione al Registro costituisce titolo per il coinvolgimento nella definizione delle piattaforme europee di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE in materia di qualifiche professionali.

Art. 5.

(Limitazioni)

1. Alle associazioni è vietata l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

2. I professionisti iscritti alle associazioni non possono esercitare attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie, se non in possesso dei requisiti previsti dalla legge compresa l'eventuale iscrizione ai relativi albi professionali.

Art. 6.

(Articolazione territoriale delle associazioni)

1. Le regioni definiscono le modalità di organizzazione territoriale delle associazioni riconosciute.

Art. 7.

(Forme aggregative delle associazioni)

1. Le associazioni possono costituire forme aggregative, nella forma di organismi privati composti da almeno dieci associazioni professionali, rispetto alle quali sono soggetti autonomi.

2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità.

3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali.

Art. 8.

(Attestato di competenza)

1. Le associazioni rilasciano agli associati, preve le verifiche necessarie l'attestato di competenza, in conformità alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, con il quale attestano il possesso dei requisiti professionali dell'iscritto, l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento e la tenuta di un comportamento conforme alle norme del corretto svolgimento della professione stessa. L'attestato di competenza è rilasciato dall'associazione entro novanta giorni dalla data di iscrizione dell'associato.

2. Il possesso dell'attestato di competenza, nei termini di cui al comma 1, è requisito vincolante per il mantenimento dell'iscrizione degli associati nell'associazione.

3. Le associazioni definiscono i requisiti minimi che gli iscritti devono possedere ai fini del rilascio dell'attestato di competenza, tra i quali rientrano:

a) l'individuazione di livelli di qualificazione professionale, dimostrabili tramite il

conseguimento di titoli di studio o di specifici percorsi formativi;

b) le esperienze professionali maturate;

c) la definizione dell'oggetto della professione e dei relativi profili professionali;

d) la determinazione di *standard* qualitativi da rispettare nell'esercizio della professione.

4. L'attestazione di competenza non è requisito vincolante per l'esercizio delle professioni di cui alla presente legge.

5. L'attestazione di competenza ha validità triennale ed è rilasciata a tutti gli iscritti alle associazioni che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti.

6. Il mancato rinnovo dell'iscrizione all'associazione comporta la perdita della validità dell'attestato di competenza.

Art. 9.

(Obblighi dell'iscritto alle associazioni)

1. L'iscritto alle associazioni di cui all'articolo 2 ha l'obbligo di:

a) sottoscrivere possedere una polizza assicurativa per la responsabilità professionale a garanzia degli utenti;

b) informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione e degli estremi dell'iscrizione dell'associazione stessa nel Registro.

Art. 10.

(Norme previdenziali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi al fine di istituire specifiche forme di tutela previdenziale dei soggetti che esercitano le professioni oggetto della

presente legge, scorporandoli dalla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, di una gestione autonoma esclusivamente destinata alle professioni riconosciute secondo le procedure di cui alla presente legge;

b) carattere interprofessionale della gestione;

c) determinazione della contribuzione previdenziale idonea a garantire la stabilità della gestione e il riconoscimento della peculiarità della contribuzione propria di attività abitualmente remunerate attraverso parcelle professionali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Gli schemi dei decreti legislativi sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari; decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Con la stessa procedura, e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei suddetti decreti legislativi, può emanare disposizioni correttive e integrative.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11.

(Vigilanza)

1. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della giustizia, vigila sull'operato delle associazioni al fine di verificare il rispetto e il mantenimento dei requisiti previsti dalla presente legge e ne dispone la cancellazione dal Registro in caso ravvisi gravi irregolarità nell'operato, prolungata inattività o perdita dei requisiti.

Art. 12.

(Modificazioni alla legge 30 dicembre 1986, n. 936)

1. All'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «centoventuno» è sostituita dalla seguente: «centoventitre»;

b) al comma 1, numero II), la parola: «novantanove» è sostituita dalla seguente: «centouno» e la parola: «diciotto» è sostituita dalla seguente: «venti»;

c) al comma 3, lettera c), la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «sei» e dopo la parola: «professionisti» sono aggiunte le seguenti: «, di cui almeno due rappresentanti delle professioni».

